



Comune di Mezzojuso - Ordinanze Sindacali -

Anno 2018

COMUNE DI MEZZOJUSO ESTRATTO *Ordinanze Sindacali * AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL'ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 *Gli atti vengono pubblicati in questa sezione, ai fini di pubblicità notizia. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all'Ufficio di competenza.

NR.	DATA	OGGETTO/ESTRATTO
1	10.01.2018	ORDINANZA N. 1 DEL 10.01.2018- DISTRUZIONE CARCASSE EQUINE-
	ESTRATTO	<p>ORDINA ALLA SIG.RA - NATA A ' , • RESIDENTE IN VIA ' LA DISTRUZIONE DELLE DUE CARCASSE EQUINE, IDENTIFICATE RISPETTIVAMENTE PER COME DI SEGUITO: 1)EQUINO, F, NATO IL 2015, RAZZA INDIGENA, MICROCHIP N. 380271001022862 - 2) EQUINO, M, NATO IL 2009, RAZZA INDIGENA, MIICROCHIP N. 9410000117722862; ENTRAMBI FACENTI PARTE DELL'ALLEVAMENTO N. ●●● ., SITO IN C/DA.....NEL RISPETTO DEL CITATO REGOLAMENTO (CE) N° 1069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO AD APPOSITA PROFONDITÀ, LONTANO DA CORSI D'ACQUA CON L'AGGIUNTA DI SOSTANZE DISINFETTANTI E DENATURANTI, QUALI CREOLINA - CALCE VIVA, MEDIANTE INCENERIMENTO IN LOCO. COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE TRASMESSA AL DISTRETTO VETERINARIO DI COMPETENZA E NOTIFICATA AL PROPRIETARIO RESPONSABILE. LA POLIZIA MUNICIPALE È INCARICATA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA. .</p>

2	02.02.2018	<p>ORDINANZA N. 2 DEL 02.02.2018- MANIFESTAZIONE "MASTRO DI CAMPO" EDIZIONE 2018.- ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° D.L.VO 285/92. DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018.</p> <p>ORDINA PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PREMESSA L'ISTITUZIONE PER DOMENICA IL FEBBRAIO 2018, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 22.00, DI UN DIVIETO DI SOSTA NELLE SOTTO ELENcate VIE: - PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA - PIAZZA UMBERTO I° - VIA BALILLA ALTRESÌ È ISTITUITO UN DIVIETO DI TRANSITO NELLE SEGUENTI VIE: - PIAZZA NICOLÒ ROMANO - PIAZZA UMBERTO I° - CORSO GARIBALDI, DALL' INCROCIO CON VIA GABRIELE BUCCOLA ALLA PIAZZA CAPORALE GEBBIA - VIA BALILLA - VIA GIOACCHINO ROMANO - VIA GABRIELE BUCCOLA LA PRESENTE ORDINANZA È VALIDA CON LE STESSE MODALITÀ, ANCHE PER IL GIORNO DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2018 NEL CASO IN CUI LA MANIFESTAZIONE DEBBA ESSERE POSTICIPATA PER IL MALTEMPO.</p>
	ESTRATTO	
3	15.02.2018	<p>ORDINANZA N. 3 DEL 15/02/2018 –ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA-</p> <p>ORDINA SIG.... IN PREMESSA GENERALIZZATO, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO E/O DETENTORE DELL'ALLEVAMENTO IDENTIFICATO IN PREMESSA: 1. L'IMMEDIATO ISOLAMENTO E SEQUESTRO DEI BOVINI NEI QUALI LA BRUCELLOSI È STATA UFFICIALMENTE ACCERTATA (ANIMALI INFETTI) DAL RESTO DELL'EFFETTIVO, ADOTTANDO ADEGUATE MISURE PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AL PERSONALE ADDETTO CHE LI ACCUDISCE, NONCHÉ LA PROPAGAZIONE DELL'INFEZIONE TRA GLI ANIMALI DELL'ALLEVAMENTO. 2. LA MACELLAZIONE DEI BOVINI INFETTI, PRESSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE PREFERIBILMENTE DELLA PROVINCIA, OPPURE, PER DIMOSTRATA IMPOSSIBILITÀ, DELLA REGIONE, AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ENTRO I TERMINI FISSATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON LA NOTIFICA DEL MODELLO 9A A CURA DEL VETERINARIO UFFICIALE DELLA AUSL AL PROPRIETARIO O AL DETENTORE- L'INVIO AL MACELLO DEI BOVINI INFETTI DEVE AVVENIRE SOTTO VINCOLO SANITARIO; 3. IN CASO DI MANCATO ABBATTIMENTO DI TUTTI GLI ANIMALI I INFETTI ENTRO I TERMINI FISSATI AL COMMA PRECEDENTE SI PROCEDERÀ ALL'ABBATTIMENTO COATTIVO DEGLI ANIMALI INFETTI RIMASTI SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DISPOSTE DAL VETERINARIO RESPONSABILE DELLA U.O, VETERINARIA DISTRETTUALE; 4. LA MACELLAZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 2, DI TUTTI GLI ALTRI BOVINI CHE DOVESSERO RISULTARE INFETTI A SEGUITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI PERIODICI, CHE RIPRENDERANNO DOPO SEI SETTIMANE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ULTIMO CAPO INFETTO; 5. LA IDENTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI BOVINI INFETTI, A CURA DEL PREDETTO VETERINARIO, TRAMITE INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDORUMINALE ED ASPORTAZIONE DI UN LEMBO DEL PADIGLIONE AURICOLARE (DI NORMA IL DX) A FORMA DI "T"; 6. LA DISTRUZIONE DEI FETI E DEGLI INVOGLI FETALI NONCHÉ DEI VITELLI NATI MORTI O MORTI SUBITO DOPO LA NASCITA, E COMUNQUE DEGLI ANIMALI MORTI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVAN VIGENTE,</p>
	ESTRATTO	

SECONDO I MEZZI A DISPOSIZIONE, A MENO CHE NON SIANO DESTINATI AD ESAMI DI LABORATORIO;

7. LA RIPETUTA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI RICOVERI, E DEGLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, PARTICOLARMENTE DOPO OGNI PARTO O ABORTO, NONCHÉ DI TUTTI I CONTENITORI, DELLE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI UTILIZZATI PER GLI ANIMALI, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DELLE AREE DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI, DA RIPETERSI SOTTO CONTROLLO UFFICIALE ENTRO GIORNI SETTE DALL'AVVENUTA ELIMINAZIONE DEI CAPI INFETTI E COMUNQUE PRIMA DI RICOSTITUIRE L'ALLEVAMENTO;

8. IL DIVIETO DI REIMPIEGO DEI PASCOLI, DEI QUALI HANNO PRECEDENTEMENTE USUFRUITO TALI ANIMALI, PRIMA DI QUATTRO MESI DALL'ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI;

9. IL DIVIETO DI MONTA PER GLI ANIMALI INFETTI E PER LE BOVINE SIERONEGATIVE, CON TORI DI ALLEVAMENTI SANI E, OCCORRENDO, CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE;

IO. IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DA E PER L'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA DI BOVINI DESTINATI ALL'IMMEDIATA MACELLAZIONE, DA RILASCIARSI AI SENSI DEL D.P.R. 320/54 A CURA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DISTRETTO VETERINARIO O SUO DELEGATO;

11. IL SEQUESTRO DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DALL'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER URGENTI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE DA RILASCIARSI A NORMA DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 320/54, DIETRO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI;

12. L'IDENTIFICAZIONE IMMEDIATA DEI VITELLI DI AMBO I SÉSSI, NATI DA MADRI INFETTE, MEDIANTE IDONEA MARCATURA, A SEGUITO DELLA QUALE DOVRÀ ESSERE ANNOTATO SUL REGISTRO AZIENDALE IL DIVIETO DELLA LORO UTILIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE E DI SPOSTAMENTO DALL'AZIENDA TRANNE CHE PER IL MACELLO;

13. IL CENSIMENTO PER SPECIE E CATEGORIA DI TUTTI GLI ANIMALI ESISTENTI NELL'ALLEVAMENTO ED IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE MEDIANTE MARCATURA, OVE NECESSARIO, DI TUTTI GLI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE RECETTIVE ALLA MALATTIA;

14. LA MUNGITURA DEGLI ANIMALI SANI PRIMA DI QUELLI INFETTI O SOSPETTI, QUEST'ULTIMA SEGUITA DA ACCURATO LAVAGGIO, PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MUNGITURA;

15. IL LATTE O IL COLOSTRO PRODOTTO DALLE BOVINE INFETTE VENGA IMPIEGATO UNICAMENTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DELLO STESSO ALLEVAMENTO, PREVIO TRATTAMENTO TERMICO ATTO A RISANARLO (PER ESEMPIO DOPO BOLLITURA);

16. IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL LATTE MUNTO DAGLI ANIMALI SIERONEGATIVI, PER IL CONSUMO UMANO O PER LA PRODUZIONE DI LATTICINI, SALVO CHE NON VENGA DESTINATO COME "LATTE NON CONFORME" A STABILIMENTI DI CASEIFICAZIONE RICONOSCIUTI CON NUMERO CE, PER ESSERE RISANATO PRIMA DELLA LAVORAZIONE MEDIANTE IDONEO TRATTAMENTO DI PASTEURIZZAZIONE;

17. L'IMMEDIATA DISTRUZIONE CON IL FUOCO O L'INTERRAMENTO PREVIA ASPERSIONE CON APPROPRIATO DISINFETTANTE, DEL FIENO, DELLA PAGLIA, DELLO STRAME, E DI QUALSIASI MATERIALE E SOSTANZA VENUTA A CONTATTO CON GLI ANIMALI INFETTI O CON LE PLACENTE;

18. DI SISTEMARE IL LETAME, PROVENIENTE DAI RICOVERI O DAI LOCALI DI STABULAZIONE UTILIZZATI DAI BOVINI, IN LUOGO INACCESSIBILE AGLI ANIMALI DELL'AZIENDA, LO STESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROPRIATA DISINFEZIONE, PARIMENTI AI LIQUAMI, E CONSERVATO PER ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELL'UTILIZZO, CHE COMUNQUE RIMANE VIETATO NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI;

19. DI SOTTOPORRE I CANI PRESENTI NELL'AZIENDA AD ACCERTAMENTI SIEROLOGICI PER LA BRUCELLOSI ED IN CASO DI POSITIVITÀ IL LORO SOLLECITO ISOLAMENTO E TRATTAMENTO TERAPEUTICO FINO A GUARIGIONE;

20. DI TENERE CHIUSI I RICOVERI, E GLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, IMPEDENDONE L'ACCESSO A PERSONE

		<p>ESTRANEE, CANI, GATTI ED ANIMALI DA CORTILE, AVENDO CURA DI SPARGERE LARGAMENTE SULLA SOGLIA E PER UN TRATTO ALL'ESTERNO SOSTANZE DISINFETTANTI;</p> <p>21. DI NON TRASPORTARE FUORI DAL LUOGO INFETTO ANIMALI DA CORTILE, FORAGGI, ATTREZZI, LETAME ED ALTRE MATERIE ED OGGETTI ATTI ALLA PROPAGAZIONE DELLA MALATTIA;</p> <p>22. DI NON ABBEVERARE GLI ANIMALI IN CORSI D'ACQUA O IN VASCHE CON ESSI COMUNICANTI;</p> <p>23. DI IMPEDIRE OGNI ,CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI.</p>
4	26.02.2018	ORDINANZA N. 4 DEL 26.02.2018 – ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA MOMENTANEO PER TUTTI I VEICOLI, AMBO I LATI, IN CONTRADA SCIULZA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZETTA COL. FRANCESCO DIVONO E LA CONTRADA SILVIA.
	ESTRATTO	<p>ORDINA</p> <p>L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA MOMENTANEO PER TUTTI I VEICOLI, AMBO I LATI, IN CONTRADA SCIULZA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZETTA COL. FRANCESCO DIVONO E LA CONTRADA SILVIA.</p> <p>LA PRESENTE ORDINANZA VIENE TRASMessa AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, ALLA STAZIONE CARABINIERI DI MEZZOJUSO, ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE E PUBBLICATA SULL' ALBO ON-LINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.</p>
5	02.03.2018	ORDINANZA N. 5 DEL 02.03.2018 – ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE D.L.VO 285/92.
	ESTRATTO	<p>ORDINA</p> <p>PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PREMessa L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA UGO BASSI FINO ALL'INCROCIO CON C.SO V. EMANUELE PER IL GIORNO 06.03.2018 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00.</p> <p>DISPONE</p> <p>S'INTENDONO ABROGATI PER IL GIORNO E LE ORE INDICATE I PROVVEDIMENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CONTRARI O INCOMPATIBILI CON IL PRESENTE ATTO.</p> <p>LA PRESENTE ORDINANZA È SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ.</p> <p>IL CONTENUTO DELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ RESO PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE.</p> <p>A CARICO DEI CONTRAVVENTORI SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA.</p> <p>COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VERRÀ TRASMessa ALLA LEGIONE DEI CARABINIERI, STAZIONE DI MEZZOJUSO.</p> <p>LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI ALTRI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p> <p>AVVERTE</p> <p>1. CHE AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA CHIUNQUE ABBA INTERESSE POTRÀ RICORRERE PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, AL TAR SICILIA COMPETENTE, AI SENSI DELLA LEGGE 1034/71 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI O IN ALTERNATIVA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 98 DEL D.P.R. N. 1199 DEL 24/11/1971, RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 GIORNI ED ENTRO 120 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO;</p> <p>2. AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 3, DEL C.D.S. E ART. 74 DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO DEL C.D.S., ENTRO 60 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA LA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA È AMMESSO RICORSO AL MINISTERO DEI TRASPORTI.</p>

6	02.02.2018	ORDINANZA N. 6 DEL 08.03.2018 – ORDINANZA SULLA CIRCOLARE STRADALE D.L.VO 285/92. FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE 2018.
	ESTRATTO	<p>ORDINA PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PREMESSA L'ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA NEI GIORNI: 18 MARZO DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 21.00 19 MARZO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 15.00 NELLE SOTTOELENATE VIE: - PIAZZA FRANCESCO SPALLITTA - PIAZZA UMBERTO I° - VIA BALILLA</p> <p>FA OBBLIGO ALL'U. T.C. DI PROVVEDERE AL TRASPORTO E POSIZIONAMENTO DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE REGOLAMENTARE.</p> <p>DISPONE S'INTENDONO ABROGATI PER IL GIORNO E LE ORE INDICATE I PROVVEDIMENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CONTRARI O INCOMPATIBILI CON IL PRESENTE ATTO. LA PRESENTE ORDINANZA È SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ. IL CONTENUTO DELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ RESO PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE. A CARICO DEI CONTRAVVENTORI SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA. COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VERRÀ TRASMESSA ALLA LEGIONE DEI CARABINIERI, STAZIONE DI MEZZOJUSO. LA POLIZIA MUNICIPALE E GLI ALTRI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p>
9	04.04.2018	ORDINANZA N. 9 DEL 04.04.2018 – TURNAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO ASSESSORIALE DEL 05.03.2018 (ART. 2 COMMA 2) E DELL'ACCORDO RAGGIUNTO NELLA RIUNIONE DEL 22.03.2018.
	ESTRATTO	<p>1) A TUTTE LE ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO DI GARANTIRE LA TURNAZIONE DURANTE I GIORNI FESTIVI E DOMENICALI NEL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA OLTRE CHE DEL DECRETO ASSESSORIALE VIGENTE. SECONDO IL CALENDARIO ALLEGATO ALLA PRESENTE ORDINANZA CHE NE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE: 2) AGLI ESERCENTI PANIFICATORI DI RENDERE NOTO AL PUBBLICO L'ORARIO ED IL GIORNO DI EFFETTIVA APERTURA E CHIUSURA DEL PROPRIO ESERCIZIO MEDIANTE CARTELLI O ALTRI MEZZI IDONEI D'INFORMAZIONE. RENDE NOTO CHE AI TRASGRESSORI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE E STABILITE NEL DECRETO ASSESSORIALE DEL 05.03.2018. LA POLIZIA MUNICIPALE E LE ALTRE FORZE DELL'ORDINE IN QUALITÀ DI ORGANI DI CONTROLLO SONO INCARICATE DÌ FAR OSSERVARE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA CHE REVOCA E SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.</p> <p>DISPONE - CHE LA PRESENTE ORDINANZA VENGA PUBBLICATA ALL'ALBO PFETORIO ON-LINE DEL COMUNE; - CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VENGA NOTIFICATA A TUTTI GLI ESERCENTI PANIFICATORI PRESSO LE LORO SEDI COMMERCIALI; - CHE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO VENGA TRASMESSA: - AL SUAP, SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SEDE - ALL'ASSESSORATO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE- - ALLA POLIZIA MUNICIPALE – SEDE- - ALLA STAZIONE CARABINIERI DI MEZZOJUSO - SEDE.</p>

13	03/05/2018	ORDINANZA N°13 DEL 03/05/2018
	ESTRATTO	<p>ALLA SIG.RA.....NATA IN E RESIDENTE A MEZZOJUSO IN VIA LA DISTRUZIONE DELLA CARCASSA EQUINA, IN PREMESA MEGLIO GENERALIZZATA, NEL RISPETTO.</p> <p>DEL CITATO REGOLAMENTO (CE) N01069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO AD APPOSITA PROFONDITÀ, LONTANO DA CORSI D'ACQUA CON L'AGGIUNTA DI SOSTANZE DISINFETTANTI E DENATURANTI, QUALI CREOLINA, CALCE VIVA, MEDIANTE INCENERIMENTO IN LOCO.</p> <p>COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE TRASMESSA AL DISTRETTO VETERINARIO DI COMPETENZA E NOTIFICATA AL PROPRIETARIO RESPONSABILE. LA POLIZIA MUNICIPALE È INCARICATA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p>
16	11/05/2018	ORDINANZA N°16 DEL 03/05/2018
	ESTRATTO	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>A TUTTI I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI BOVINI LASCIATI A PASCOLO DENTRO LE AREE BOSCHIVE DELLA FICUZZA E/O NELLE AREE IMMEDIATAMENTE CONTIGUE, L'IMMEDIATO RITIRO DEGLI ANIMALI DAL BOSCO. GLI ANIMALI RITIRATI DOVRARMO ESSERE ISOLATI IN UN RICOVERO O IN UN APPEZZAMENTO DI TERRENO APPOSITAMENTE RE CINTATO.</p> <p>TALE RITIRO DOVRÀ CONCLUDERSI COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2018.</p> <p>QUALORA, ALI' ATTO DEL RITIRO, DOVESSERO ESSERE RITROVATI ANIMALI SPROVVISTI DI IDENTIFICATIVO, QUESTI SARARMO OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE, TRAMITE INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDORUMINALE, A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO ASP.</p> <p>TUTTI GLI ANIMALI PRESENTI NEGLI ALLEVAMENTI VERRANNO SOTTOPOSTI AL CONTROLLI SANITARI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE.</p> <p>TRASCORSO TALE PERIODO, A FAR DATA DAL 01 LUGLIO 2018 E FINO AL 31 LUGLIO 2018, QUALSIASI BOVINO ANCHE SE PROVVISORIO DI MARCHI AURICOLARI, AVVISTATO A]]"INTERNO DEL BOSCO DELLA FICUZZA E/O NELLE AREE IMMEDIATAMENTE CONTIGUE, VERRÀ ABBATTUTO E DISTRUTTO.</p> <p>SOLO IN CASO DI ANIMALI DI PARTICOLARE PREGIO, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL SERVIZIO VETERINARIO ASP, LE CARNI POTRANNO ESSERE DESTINATE A CONSUMO ED ASSEGNATE IN BENEFICIENZA O POSTE IN VENDITA PER IL PARZIALE RECUPERO DEI COSTI D'INTERVENTO.</p> <p>TUTTI I CITTADINI DEVONO ATTENERSI ALLA PRESENTE ORDINANZA, LA CUI AFFISSIONE NEI LUOGHI PUBBLICI E NELLE VIE DI ACCESSO ALLE AREE BOSCHIVE HA VALORE DI NOTIFICA CON GLI EFFETTI DI LEGGE CHE NE DERIVANO IN CASO DI MANCATA OTTEMPERANZA.</p> <p>ALL' OCCORRENZA LA PRESENTE ORDINANZA VA ESTESA AGLI EVENTUALI SOGGETTI COOBBLIGATI CHE DETENGONO I PROPRI ANIMALI IN PROMISCUITÀ CON I BOVINI SELVATICI, O CHE COMUNQUE ABBIANO AVUTO CONTATTO CON GLI STESSI, PER RAGIONI DI PASCOLO, MONTICAZIONE E TRANSUMANZA.</p> <p>SI DEMANDA PER GLI ADEMPIMENTI DI SPECIFICA COMPETENZA LE SEGUENTI AUTORITÀ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASP DI PALERMO - U.O.T. VETERINARIA DI MISILMERI; - COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA; - COMANDO CORPO FORESTALE - DISTACCAMENTO DI FICUZZA; - DIPARTIMENTO REG.LE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE DEMANIO FORESTALE;

I VIGILI URBANI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DELL' ESECUZIONE DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.
 LA PRESENTE ORDINANZA VIENE TRASMESSA AI SEGUENTI SOGGETTI:
 - **ASP DI PALERMO - U.O.T. VETERINARIA DI MISILMERI:** VETMISILMERI@ASPPALERMO.ORG
COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA:
 COMANDO.CORPO.FORESTALE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT
 - **COMANDO CORPO FORESTALE - DISTACCAMENTO DI FICUZZA:** FORESTALE.FICUZZA@REGIONE.SICILIA.IT
DIPARTIMENTO REG.LE SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE DEMANIO FORESTALE:
 DIPARTIMENTO.AZIENDA.FORESTE@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT
 - **STAZIONE CARABINIERI DI MEZZOJUSO:** TPA27423@PEC.CARABINIERI.IT
 - **PREFETTURA DI PALERMO:** PROTOCOLLO.PREFPA@PEC.INTERNO.IT
 LA PRESENTE ORDINANZA È SUSCETTIBILE DI MODIFICHE IN CORSO D'OPERA QUALORA SE NE RAVVISI LA NECESSITÀ.
 IL CONTENUTO DELLA PRESENTE ORDINANZA SARÀ RESO PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO ONLINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO.
 A CARICO DEI CONTRAVVENTORI SARANNO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.
 LA PRESENTE ORDINANZA VERRÀ NOTIFICATA AI TITOLARI DEGLI ALLEVAMENTI UBICATI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO.

24/05/2018

ORDINANZA N°17 DEL 24/05/2018-ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA E/O CAPRINA.

17

ESTRATTO

AI SIG. IN PREMessa GENERALIZZATO, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO E/O DETENTORE DELL'ALLEVAMENTO OVINO E/O CAPRINO IDENTIFICATO IN PREMessa:

1. L'IMMEDIATO ISOLAMENTO E SEQUESTRO DEGLI OVINI E/O CAPRINI NEI QUALI LA BRUCELLOSI È STATA UFFICIALMENTE ACCERTATA (ANIMALI INFETTI) DAL RESTO DELL'EFFETTIVO, ADOTTANDO ADEGUATE MISURE PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AL PERSONALE ADDETTO CHE LI ACCUDISCE, NONCHÉ LA PROPAGAZIONE DELL'INFEZIONE TRA GLI ANIMALI DELL'ALLEVAMENTO.
2. LA MACELLAZIONE DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI, PRESSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE PREFERIBILMENTE DELLA PROVINCIA, OPPURE, PER DIMOSTRATA IMPOSSIBILITÀ, DELLA REGIONE, AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ENTRO I TERMINI FISSATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON LA NOTIFICA DEL MODELLO 9 B A CURA DEL VETERINARIO UFFICIALE DELLA AUSL AL PROPRIETARIO O AL DETENTORE- L'INVIO AL MACELLO DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI DEVE AVVENIRE SOTTO VINCOLO SANITARIO;
3. IN CASO DI MANCATO ABBATTIMENTO DI TUTTI GLI ANIMALI INFETTI ENTRO I TERMINI FISSATI AL COMMA PRECEDENTE SI PROCEDERÀ ALL'ABBATTIMENTO COATTIVO DEGLI ANIMALI INFETTI RIMASTI SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DISPOSTE DAL VETERINARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VETERINARIA DISTRETTUALE;
4. LA MACELLAZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 2, DI TUTTI GLI ALTRI OVINI E/O CAPRINI CHE DOVESSERO RISULTARE INFETTI A SEGUITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI PERIODICI, CHE RIPRENDERANNO DOPO SEI SETTIMANE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ULTIMO CAPO INFETTO;
5. LA IDENTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE OVINI E/O CAPRINI INFETTI, A CURA DEL PREDETTO VETERINARIO, TRAMITE INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDORUMINALE ED ASPORTAZIONE DI UN LEMBO DEL PADIGLIONE AURICOLARE (DI NORMA IL DX) A FORMA DI "T" ;
6. LA DISTRUZIONE DEI FETI E DEGLI INVOGLI FETALI NONCHÉ DEGLI AGNELLI E/O CAPRETTI NATI MORTI O MORTI SUBITO DOPO LA NASCITA, E COMUNQUE DEGLI ANIMALI MORTI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, SECONDO I MEZZI A DISPOSIZIONE, A MENO CHE NON SIANO DESTINATI AD ESAMI DI

LABORATORIO;

7. LA RIPETUTA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DOPO L'USO DEI RICOVERI, E DEGLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, PARTICOLARMENTE DOPO OGNI PARTO O ABORTO, NONCHÉ DI TUTTI I CONTENITORI, DELLE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI UTILIZZATI PER GLI ANIMALI, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DELLE AREE DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI, (; COMUNQUE DOPO L'AVVENUTA ELIMINAZIONE DEI CAPI INFETTI E PRIMA DI RICOSTITUIRE L'ALLEVAMENTO;

8. IL DIVIETO DI REIMPIEGO DEI PASCOLI, DEI QUALI HANNO PRECEDENTEMENTE USUFRUITO TALI ANIMALI, PRIMA DI SESSANTA GIORNI DALL'ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI;

9. IL DIVIETO DI MONTA PER GLI ANIMALI INFETTI E PER QUELLI SIERONEGATIVI, CON ARIETI E/O BECCHI DI' ALLEVAMENTI SANI E, OCCORRENDO, CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE;

10. IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DA E PER L'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA DEGLI OVINI E/O CAPRINI DESTINATI ALL'IMMEDIATA MACELLAZIONE, DA RILASCIARSI AI SENSI DEL D.P.R. 320/54 A CURA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DISTRETTO VETERINARIO O SUO DELEGATO;

11 IL SEQUESTRO DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DALL'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER URGENTI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE DA RILASCIARSI A NORMA DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 320/54, DIETRO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI;

12. LA VACCINAZIONE DI TUTTI GLI ANIMALI DA RIMONTA IN ETÀ PREPUBERE E COMPRESA TRA 3 E 6 MESI DI ETÀ CON L'INOCULAZIONE SOTTOCUTANEA DI VACCINO REV. 1;

13. IL CENSIMENTO PER SPECIE E CATEGORIA DI TUTTI GLI ANIMALI ESISTENTI NELL'ALLEVAMENTO ED IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE MEDIANTE MARCATURA, OVE NECESSARIO, DI TUTTI GLI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE RECETTIVE ALLA MALATTIA;

14. LA MUNGITURA DEGLI ANIMALI SANI PRIMA DI QUELLI INFETTI O SOSPETTI, QUEST'ULTIMA SEGUITA DALLA DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE;

15.CHE IL LATTE O IL COLOSTRO PRODOTTO DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI VENGA IMPIEGATO UNICAMENTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DELLO STESSO ALLEVAMENTO, PREVIO TRATTAMENTO TERMICO ATTO A RISANARLO (PER ESEMPIO DOPO BOLLITURA);

16. IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL LATTE MUNTO DAGLI ANIMALI SIE.-ONEGATIVI, PER IL CONSUMO LILLANO O PER LA PRODUZIONE , DI LATTICINI, SALVO CHE NON VENGA DESTINATO COME "LATTE NON CONFORME" A STABILIMENTI DI CASEIFICAZIONE RICONOSCIUTI CON NUMERO CE, PER ESSERE RISANATO PRIMA DELLA LAVORAZIONE MEDIANTE IDONEO TRATTAMENTO DI PASTEURIZZAZIONE;

17. L'IMMEDIATA DISTRUZIONE CON IL FUOCO O L'INTERRAMENTO PREVIA ASPERSIONE CON APPROPRIATO DISINFETTANTE, DEL FIENO, DELLA PAGLIA, DELLO STRAME, E DI QUALSIASI MATERIALE E SOSTANZA VENUTA A CONTATTO CON GLI ANIMALI INFETTI O CON LE PLACENTE;

18. DI SISTEMARE IL LETAME, PROVENIENTE DAI RICOVERI O DAI LOCALI DI STABULAZIONE UTILIZZATI DAGLI OVINI E/O CAPRINI, IN LUOGO INACCESSIBILE AGLI ANIMALI DELL'AZIENDA, LO STESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROPRIATA DISINFEZIONE, PARIMENTI AI LIQUAMI, E CONSERVATO PER ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELL'UTILIZZO, CHE COMUNQUE RIMANE VIETATO NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI L'USO DEL DISINFETTANTE NON È NECESSARIO SE IL LETAME VIENE RICOPERTO DA UNO STRATO DI TERRA NON INFETTO;

19. DI SOTTOPORRE I CANI PRESENTI NELL'AZIENDA AD ACCERTAMENTI SIEROLOGICI PER LA BRUCELLOSI ED IN CASO DI POSITIVITÀ IL LORO SOLLECITO ISOLAMENTO E TRATTAMENTO TERAPEUTICO FINO A GUARIGIONE;

20. DI TENERE CHIUSI I RICOVERI, E GLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, IMPEDENDONE L'ACCESSO A PERSONE ESTRANEE, CANI, GATTI ED ANIMALI DA CORTILE, AVENDO CURA DI SPARGERE LARGAMENTE SULLA SOGLIA E PER

		<p>UN TRATTO ALL'ESTERNO SOSTANZE DISINFETTANTI;</p> <p>21. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI;</p> <p>22. DI NON TRASPORTARE FUORI DAL LUOGO INFETTO ANIMALI DA CORTILE, FORAGGI, ATTREZZI, LETAME ED ALTRE MATERIE ED OGGETTI ATTI ALLA PROPAGAZIONE DELLA MALATTIA;</p> <p>23. DI NON ABBEVERARE GLI ANIMALI IN CORSI D'ACQUA O IN VASCHE CON ESSI COMUNICANTI;</p> <p>24. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI;</p> <p>QUALORA I PROVVEDIMENTI DELLA PRESENTE ORDINANZA, RIGUARDINO ANIMALI TENUTI AL PASCOLO BRADO, SI FARÀ RICORSO ALL'ACCANTONAMENTO DEI CAPI INFETTI O SOSPETTI, ISOLANDOLI IN UNA ZONA DEL PASCOLO O IN UN APPEZZAMENTO DI TERRENO APPOSITAMENTE RECINTATO, PREFERIBILMENTE A VALLE DELLA RIMANENTE TENUTA, LONTANO DA STRADE E DA CORSI D'ACQUA;</p> <p>LA PRESENTE ORDINANZA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL SIG.IN PREMESSA</p> <p>GENERALIZZATO, ALLO SCOPO DI ATTENERSI A QUANTO DISPOSTO CON GLI EFFETTI DI LEGGE CHE NE DERIVANO IN CASO DI MANCANZDI MANCATA OTTEMPERANZA.</p> <p>ALL'OCCORRENZA LA PRESENTE ORDINANZA VA ESTESA AGLI EVENTUALI SOGGETTI COOBLIGATI CHE DETENGONO I PROPRI ANIMALI IN PROMISCUITÀ CON GLI OVINI E/A CAPRINI DEL PREDETTO ALLEVAMENTO, O CHE COMUNQUE ABBIANO AVUTO CONTATTO CON GLI STESSI, PER RAGIONI DI PASCOLO, MUNGHI TURA O TRANSUMANZA, I CUI GREGGI DEVONO ESSERE CONSIDERATI SOSPETTI DI INFEZIONE E SOTTOPOSTI ALLE PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI CON LE MEDESIME MODALITÀ PREVISTE PER L'ALLEVAMENTO INFETTO.</p> <p>DEMANDA PER GLI ADEMPIMENTI DI SPECIFICA COMPETENZA, ALL'AZ. U.S.L .N° 6 - U.O. DISTRETTUALE VETERINARIA DI MISILMERI.</p> <p>I VIGILI URBANI E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA, SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p>
	<p>05/06/2018</p>	<p>ORDINANZA N° 20 DEL 05.06.2018</p> <p>ORDINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • PER LE RAGIONI PRECISATE IN PREMESSA, E CHE SI RICHIAMANO AD OGNI EFFETTO NEL PRESENTE DISPOSITIVO AL FINE DI RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI ORDINARIETÀ, DOPO AVERE ESEGUITO APPOSITA INDAGINE DI MERCATO DA PARTE DELL'UTC, ALLA DITTA "TRAINA SRL. DI CAMMARATA (AG) P.I./C.F. 02406330841- DI EFFETTUARE IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO ATTI A RIMUOVERE PREVIA CARATTERIZZAZIONE, I RIFIUTI INGOMBRANTI ETCC. CHE GIACCIANO IN ALCUNI PUNTI DELLA PERIFERIA DEL CENTRO ABITATO E CHE LA SUDETTA DITTA HA EFFETTUATO APPOSITO SOPRALLUOGO SUI SITI INTERESSATI ED HA FATTO PERVENIRE APPOSITO PREVENTIVO DI SPESA CON NOTA DI PROT. 5811 DEL 24/4/2018; • DI INCARICARE IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE TECNICO DI REDIGERE APPOSITO COMPUTO METRICO E/O CAPITOLATO D'ONERI AI FINI DI QUANTIFICARE LA SPESA NECESSARIA: <ul style="list-style-type: none"> • INDIVIDUARE I COSTI ED ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SOPRACITATO SERVIZIO CHE DOVRÀ ESSERE IMPUTATO AL CAP.2472 DEL BILANCIO 2018 -DENOMINATO" SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SO LIDI URBANI"; • DEROGARE ALLA VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA SCELTA DEL CONCORRENTE IN PARTICOLARE DEL D.LVO N. I 63/2006; • DARE ATTO CHE ALLA SPESA SI FARÀ FRONTE CON I FONDI CHE SARANNO INTROITATI DALL'INCASSO DELLA T ARES E/O TARI. • DI DEMANDARE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DELL'AREA FINANZIARIA, CIASCUNO PER LA PROPRIA COMPETENZA, A DARE ESECUZIONE ALLA PRESENTE ORDINANZA ED AD ADOTTARE GLI ATTI CONSEGUENZIALI;
<p>20</p>	<p>ESTRATTO</p>	

		<p>DISPONE</p> <ul style="list-style-type: none"> CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE DI MEZZOJUSO CHE SIA RESA NOTA AL PUBBLICO MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE, COMUNICATA AGLI ENTI INTERESSATI: ALL'ATO PA4, AL COINRES, ALLA DITTA "TRAINA S.R.L.", ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO, ALL'UFFICIO DEI VIGILI URBANI, ALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO - DISTRETTO DI MISILMERI, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA. AVVERSO LA PRESENTE È AMMESSO RICORSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE PRESSO IL TAR ENTRO 60 GIORNI, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA ENTRO 120 GIORNI, RICORSO GERARCHICO A S.E. IL PREFETTO DI PALERMO.
21	06/06/2018	ORDINANZA N° 21 DEL 06.06.2018
	ESTRATTO	<p>ORDINA</p> <p>AI PROPRIETARI, AFFITTUARI, O COLORO CHE A QUALSIASI TITOLO GODONO DI TERRENI RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE, DI PROVVEDERE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO, AL DECESPUGLIAMENTO ED ASPORTAZIONE DELLE STERPAGLIE, ROVI, Fieno, RAMI E VEGETAZIONE SECCA IN GENERE, RIFIUTI O DI QUALUNQUE ALTRO MATERIALE DI QUALSIASI NATURA CHE POSSA ESSERE FONTE D'INCENDIO; DI EFFETTUARE IN PROSSIMITÀ DI FABBRICATI, STRADE PUBBLICHE E PRIVATE, FERROVIE E LUNGO I CONFINI DEL FONDO UNA FASCIA PARAFUOCO AVENTE LE SEGUENTI LARGHEZZE:</p> <ul style="list-style-type: none"> NON INFERIORE A M!.1 0,00 NEI TERRENI PIANEGGIANTI, PARI A M!. 20,00 NEI TERRENI TERRAZZATI O CON PENDENZA UGUALE O SUPERIORE AL 20%,PARI A MT.50,00 NEI TERRENI CON PENDENZA SUPERIORE AL 50%; <p>GLI ENTI PUBBLICI PROPRIETARI DI STRADE SI DOVRANNO FARE CARICO DELLA PULIZIA ENTRO IL TERMINE SUDDETTO. QUALORA LE PIANTE FOSSERO AMMALATE (CON DIMOSTRATA PATOLOGIA E CON CERTIFICAZIONE FITOPATOLOGIA) È CONSENTITO DISTRUGGERLE, ALL'INTERNO DELLA PROPRIETÀ, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DISTACCAMENTO FORESTALE COMPETENTE, NELLE PRIME ORE DELLA GIORNATA E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 9,00, SOLO SE LA ZONA CIRCOSTANTE SARÀ STATA ARATA PER UN RAGGIO DI ALMENO 10,00 METRI DAL PUNTO IN CUI SI PROCEDERÀ ALLA BRUCIATURA DEI PREDETTI RESIDUI, VIGILANDO IN MANIERA ATTIVA E CONTINUATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA COMBUSTIONE UTILIZZANDO IDONEE MISURE DI SICUREZZA E/O MEZZI IDONEI AD EVITARE OGNI EVENTUALE ESPANSIONE DEL FUOCO.</p> <p>AI PROPRIETARI, AGLI AFFITTUARI E AI CONDUTTORI DEI CAMPI COLTIVATI DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI MIETI- TREBBIATURA, DI PRATICARE PRONTAMENTE E CONTESTUALMENTE SUL SUOLO AGRICOLO, PERIMETRALE DELLE SUPERFICI INTERESSATE, UNA FASCIA PROTETTIVA SGOMBERA DA OGNI RESIDUO DI VEGETAZIONE PER LA LARGHEZZA CONTINUA DI ALMENO DIECI METRI, TALE DA ASSICURARE CHE IN CASO DI EVENTUALE INCENDIO IL FUOCO NON SI PROPAGHI ALLE AREE CIRCOSTANTI E/O CONFINANTI.</p> <p>PER I TERRENI OGGETTO DI INCENDIO, SI RIMANDA ALLE ULTERIORI SANZIONI, DIVIETI E PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ART. IO LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 353 (ISCRIZIONE NELLO SPECIALE "CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO". VINCOLO QUINDICENNALE DI IMMUDIFICABILITÀ URBANISTICA, VINCOLO DECENNALE DI INEDIFICABILITÀ. ETC ...)ED ALLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL 'ART. 11 NEL CASO DI ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITÀ NELL'INCENDIO.</p> <p>E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCENDERE FUOCHI</p> <p>DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE</p>

		<p>AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE VIGILERÀ SULLA OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA. QUALORA SIA ACCERTATO CHE LA MANCATA OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA POSSA COSTITUIRE POTENZIALE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE POTRÀ AGIRE SOSTITUTIVAMENTE IN DANNO AI PROPRIETARI.</p> <p>I SOGGETTI INADEMPIENTI SARANNO RESPONSABILI DEI DANNI CHE, A SEGUITO D'INCENDI, SI DOVESSERO VERIFICARE A CARICO DI PERSONE E/O BENI MOBILI E IMMOBILI PER L'INOSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA. LE VIOLAZIONI ALLA PRESENTE ORDINANZA, QUALORA SI GENERI O SI FAVORISCA IL PROPAGARSI DI UN INCENDIO, SARANNO SANZIONATE SIA PENALMENTE (AI SENSI DEGLI ARTT.423, 423 BIS E 449 DEL C.P.) E SIA AMMINISTRATIVAMENTE CON IMPORTO PECUNIARIO DA €.51,00 (EURO CINQUANTUNO/00) AD €.258,00 (EURO DUECENTOCINQUANTA/00 PER OGNI ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO INCENDIATO (AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3 L.R. N.6 APRILE 1996); LA SANZIONE SARÀ IRROGATA NEI TERMINI E MODI DI LEGGE A CURA DEL LOCALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE. RESTANO FERME LE SANZIONI SUI FUOCHI CONTROLLATI".</p> <p>LA PRESENTE ORDINANZA DEVE ESSERE INVIATA IN COPIA, PER INFORMAZIONE, ALLA PREFETTURA DI PALERMO, E COMUNICATA A MEZZO PEC: ALL'ISPettorato RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI PALERMO; AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO; AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE; ALL'A.N.A.S. S.P.A.PALERMO; ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO; ALLA STAZIONE DCI CARABINIERI DI MEZZOJUSO E PER CONOSCENZA AI COMUNI LIMITROFI: CAMPOFELICE DI FITALIA - VICARI - GODRANO- VILLAFRATI, CIMINNA.</p>
27	05/07/2018 ESTRATTO	<p>ORDINANZA N. 27 DEL 05/07/2018 – MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PALME PERICOLANTI A SEGUITO DI INFESTAZIONE PROVOCATA DA RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME).</p> <p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>CON EFFETTO IMMEDIATO - A TUTTI I PROPRIETARI SUI CUI FONDI INSISTONO STIPITI O PARTI ANCORA IN PIEDI DI PALME MORTE - DI RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE GLI STESSI CON LE PROCEDURE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N, 1984 DEL 01107/2011 DELL'ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI - DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI - SERVIZIO 5 FITOSANITARIO REGIONALE - <i>PIANO DI AZIONE REGIONALE DI ATLUAZIONE DELLE MISURE FÌ/OSANITARIE UFFICIALI CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 5 DEL DECRE/O MINISTERIALE 07/02/2011</i>, IL POSSESSORE - A QUALSIASI TITOLO - DELLA PIANTA DOVRÀ DOCUMENTARE L'AVVENUTO SMALTI MENTO SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA, RICORRENDO A DITTA DI PROPRIA FIDUCIA, SPECIALIZZATA NELLE ATTIVITÀ DI ABBATTIMENTO/DISTRUZIONE/TRASPORTO/SMALTIMENTO.</p>
28	05/07/2018 ESTRATTO	<p>ORDINANZA N. 28 DEL 05/07/2018-DIVIETO DI TRANSITO MEZZI CINGOLATI SU STRADE COMUNALI ASFALTATE O IN CALCESTRUZZO.</p> <p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>È FATTO ASSOLUTO DIVIETO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A TUTTI I MEZZI AGRICOLI CINGOLATI, SENZA ESSERE MUNITI DI SOVRAPATTINI, DI CIRCOLARE SULLE STRADE ASFALTATE O IN CALCESTRUZZO, DI QUALSIASI TIPO E CLASSIFICAZIONE, DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ONDE EVITARE L'INSUDICIAMENTO, IL DANNEGGIAMENTO E IL LOGORIO DEL MANTO STRADALE COSÌ COME PREVISTO DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA; 2. A TUTTI I MEZZI CINGOLATI ADIBITI ALLA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE DI OPERE CIVILI O INFRASTRUTTURE, NELLE ORE DI MASSIMA CALURE NEL PERIODO ESTIVO, DI CIRCOLARE SULLE STRADE ASFALTATE DI QUALSIASI TIPO E CLASSIFICAZIONE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ONDE EVITARE L'INSUDICIAMENTO, IL DANNEGGIAMENTO E IL LOGORIO DEL MANTO STRADALE COSÌ COME PREVISTO DAL VIGENTE CODICE DELLA STRADA. <p>AI TRASGRESSORI VERRÀ COMMINATA, OLTRE ALLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, UN 'AMMENDA DA EURO 100,00 AD EURO 500,00, OLTRE ALL'EVENTUALE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.</p>

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE NOTIFICATA AL COMANDO DELLA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO, AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - DISTACCAMENTO DI FICUZZA ED ALL'UTTTICIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ESECUZIONE DELLA STESSA.

11/07/2018

ORDINANZA N. 30 DEL 11.07.2018- ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA E/O CAPRINA.

ORDINA

AI SIG. IN PREMESSA GENERALIZZATO, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETAL'IO E/O DETENTOL'E 'DELL'ALLEVAMENTO OVINO EIA CAPRINO IDENTIFICATO IN PREMESSA:

L. L'IMMEDIATO ISOLAMENTO E SEQUESTRO DEGLI OVINI EIA CAPL'ILLI NEI QUALI LA BRUCELLOSI È STATA UFFICIALMENTE ACCERTATA (ANIMALI INFETTI) DAL RESTO DELL'EFFETTIVO, ADOTTANDO ADEGUATE MISURE PELO EVITARE LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AL 'PERSONALE ADDETTO CHE LI ACCUDISCE, NONCHÉ LA PROPAGAZIONE DELL'INFEZIONE TRA GLI ANIMALI DELL'ALLEVAMENTO.

2. LA MACELLAZIONE DEGLI OVINI EIA CAPRINI INFETTI, PRESSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE PREFERIBILMENTE DELLA PROVINCIA, OPPURE, PER DIMOSTRATA IMPOSSIBILITÀ, DELLA REGIONE, AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ENTRO I TERMINI FISSATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON LA NOTIFICA DEL MODELLO 9 B A CURA DEL VETERINARIO UFFICIALE DELLA AUSL AL PROPRIETARIO O AL DETENTORE- L'INVIO AL MACELLO DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI DEVE AVVENIRE SOTTO VINCOLO SANITARIO;

3. IN CASO DI MANCATO ABBATTIMENTO DI TUTTI GLI ANIMALI INFETTI ENTRO I TERMINI FISSATI AL COMMA PRECEDENTE SI PROCEDERÀ ALL'ABBATTIMENTO COATTIVO DEGLI ANIMALI INFETTI RIMASTI SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DISPOSTE DAL VETERINARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VETERINARIA DISTRETTUALE;

4. LA MACELLAZIONE, NEI MOCITÈ ~EI TERMINI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 2, DI TUTTI GLI ALTRI OVINI ELO CAPRINI CHE DOV~O,RISULTARE INFETTI A SEGUITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI PERIODICI, CHE RIPRENDERANNO DOPO SEI SETTIMANE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ULTIMO CAPO INFETTO;

5. LA IDENTIFICA2:IONE SUPPP:MENTARE OVINI ELO CAPRINI INFETTI, A CURA DEL. PREDETT'?. YET,!!RINARIO, TRAMITE INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDORUMINALE ED ASPORTAZIONE DI UN LEMBO DEL PADIGLIONE AURICOLARE (DI NOLMA IL DX) A FORMA DI "T" ; .!~"! .!

6. LA DISTRUZIONE DEI FETI E DEGLI INVOGLI FETALI NONCHÉ DEGLI AGNELLI ELO CAPRETTI NATI MOLTI O MORTI SUBITO DOPO LA NASCITA, E COMUNQUE DEGLI ANIMALI MORTI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, SECONDO I MEZZI A DISPOSIZIONE, A MENO CHE NON SIANO DESTINATI AD ESAMI DI LABORATORIO;

7. LA RIPETUTA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DOPO L'USO DEI RICOVERI, E DEGLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, PARTICOLARMENTE DOPO OGNI PARTO O ABORTO, NONCHÉ DI TUTTI I CONTENITORI, DELLE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI UTILIZZATI PER GLI ANIMALI, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DELLE AREE DI CARICO E SCARICO DEGLI -ANIMALI, (; COMUNQUE DOPO L'AVVENMA ELIMINAZIONE DEI CAPI INFETTI E PRIMA DI RICOSTITUIRE L'ALLEVAMENTO;

8. IL DIVIETO DI REIMPIEGO DEI PASCOLI, DEI QUALI HANNO PRECEDENTEMENTE USUFRUITO TALI ANIMALI, PRIMA DI SESSANTA GIORNI DALL'ALLONTANAMENTO,DEGLI STESSI;

9. IL DIVIETO DI MONTA PER GLI ANIMALI INFETTI E PER QUELLI SIERONEGATIVI, CON ARIETI ELO BECCHI DI ALLEVAMENTI SANI E, OCCORRENDO, CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE;

IO. IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DA E PER L'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA DEGLI OVINI E/O CAPRINI DESTINATI ALL'IMMEDIATA MACELLAZIONE, DA RI LASCIARSI AI SENSI DEL D.P.R. 320FS4 A CURA DEL DIRIGENTE RES{JONSABILE DE) DISTRETTO VETERINARIO O SUO DELEGATO;

11. IL SEQUESTRO DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL DIVIETO

30

ESTRATTO

- DI QUALSIASI MOVIMENTO DALL'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER URGENTI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE DA RILASCIARSI A NORMA DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 320/54, DIETRO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI;
12. LA VACCINAZIONE DI TUTTI GLI ANIMALI DA RIMONTA IN ETÀ PREPUBERE E COMPRESA TRA 3 E 6 MESI DI ETÀ CON L'INOCULAZIONE SOTTOCUTANEA DI VACCINO REV. L;
 13. IL CENSIMENTO PER SPECIE E CATEGORIA DI TUTTI GLI ANIMALI ESISTENTI NELL 'ALLEVAMENTO ED IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE MEDIANTE MARCATURA, OVE NECESSARIO, DI TUTTI GLI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE RECETTIVE ALLA MALATTIA;
 14. LA MUNGITURA DEGLI ANIMALI SANI PRIMA DI QUELLI INFETTI O SOSPETTI, QUEST'ULTIMA SEGUITA DALLA DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE;
 15. CHE IL LATTE O IL COLOSTRO PRODOTTO DEGLI OVINI *E/O* CAPRINI INFETTI VENGA IMPIEGATO UNICAMENTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DELLO STESSO ALLEVAMENTO, PREVIO TRATTAMENTO TERMICO ATTO A RISANARLO (PER ESEMPIO DOPO BOLLITURA);
 16. IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL LATTE ILLUNTO DAGLI ANIMALI SIERONEGATIVI, PER IL CONSULLLO UMANO O PER LA PRODUZIONE DI LATTICINI, SALVO CHE NON VENGA DESTINATO COME "LATTE NON CONFORME" A STABILIMENTI DI CASEIFICAZIONE RICONOSCIUTI CON NUMERO CE, PER ESSERE RISANATO PRIMA DELLA LAVORAZIONE MEDIANTE IDONEO TRATTAMENTO DI PASTEURIZZAZIONE;
 17. L'IMMEDIATA DISTRUZIONE CON IL FUOCO O L'INTERRAMENTO PREVIA ASPERSIONE CON APPROPRIATO DISINFETTANTE, DEL FIENO, DELLA PAGLIA, DELLO STRAME, E DI QUALSIASI MATERIALE E SOSTANZA VENUTA A CONTATTO CON GLI ANIMALI INFETTI O CON LE PLACENTE;
 18. DI SISTEMARE IL LETAME, PROVENIENTE DAI RICOVERI O DAI LOCALI DI STABULAZIONE UTILIZZATI DAGLI OVINI *E/O* CAPRINI, IN LUOGO INACCESSIBILE AGLI ANIMALI DELL'AZIENDA, LO STESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROPRIATA DISINFEZIONE, PARIMENTI AI LIQUAMI, E CONSERVATO PER ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELL'UTILIZZO, CHE COMUNQUE RIMANE VIETATO NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI. L'USO DEL DISINFETTANTE NON È NECESSARIO SE IL LETAME VIENE RICOPERTO DA UNO STRATO DI TERRA NON IN FETTO;
 19. DI SOTTOPORRE I CANI PRESENTI NELL'AZIENDA AD ACCERTAMENTI SIERO LOGICI PER LA BRUCELLOSI ED IN CASO DI POSITIVITÀ IL LORO SOLLECITO ISOLAMENTO E TRATTAMENTO TERAPEUTICO FINO A GUARIGIONE;
 20. DI TENERE CHIUSI I RICOVERI, E GLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, IMPEDENDONE L'ACCESSO A PERSONE ESTRANEE, CANI, GATTI ED ANIMALI DA CORTILE, AVENDO CURA DI SPARGERE LARGAMENTE SULLA SOGLIA E PER UN TRATTO ALL'ESTERNO SOSTANZE DISINFETTANTI;
 21. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI;
 22. DI NON TRASPORTARE FUORI DAL LUOGO INFETTO ANIMALI DA CORTILE, FORAGGI, ATTREZZI, LETAME ED ALTRE MATERIE ED OGGETTI ATTI ALLA PROPAGAZIONE DELLA MALATTIA;
 23. DI NON ABBEVERARE GLI ANIMALI IN CORSI D'ACQUA O IN VASCHE CON ESSI COMUNICANTI;
 24. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI.

32	19/07/2018	<p>ORDINANZA N. 32 DEL 19/07/2018 – DISTRUZIONE CARCASSA EQUINA -</p> <p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>AL SIG..... NATO A MEZZOJUSO (PA) IL IVI RESIDENTE A MEZZOJUSO IN VIA.....</p> <p>LA DISTRUZIONE DELLA CARCASSA EQUINA, IN PREMESSA MEGLIO GENERALIZZATA, NEL RISPETTO DEL CITATO REGOLAMENTO (CE) N° 1069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO AD APPOSITA PROFONDITÀ, LONTANO DA CORSI D'ACQUA CON L'AGGIUNTA DI SOSTANZE DISINFETTANTI E DENATURANTI, QUALI CREOLINA, CALCE VIVA, MEDIANTE INCENERIMENTO IN LOCO.</p> <p>COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE TRASMESSA AL DISTRETTO VETERINARIO DI COMPETENZA E NOTIFICATA AI PROPRIETARIO RESPONSABILE.</p> <p>LA POLIZIA MUNICIPALE È INCARICATA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p>
35	26/07/2018	<p>REQUISIZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO POPOLARE SITO IN MEZZOJUSO (PA) IN VIA -- OMISSIS --O IDENTIFICALO AL N.C.E. U. DEL COMUNE DI MEZZOJUSO DAL FOGLIO 18 PARTICELLA 519 SUBALTERNO 2</p> <p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>REQUISIRE, TEMPORANEAMENTE L'ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ DEL DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA GESTITO DALLO IACP DI PALERMO, SITO IN MEZZOJUSO IN VIA -- OMISSIS --, IDENTIFICATO AL N.C.E.U DEL COMUNE DI MEZZOJUSO DAL FOGLIO 18 PARTICELLA 519 SUBALTERNO 2, CATEGORIA A/3, CLASSE 2 CONSISTENZA 4,5 VANI, RENDITA € 225,43;</p> <p>ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI), L'ALLOGGIO DI CUI SOPRA, A -- OMISSIS --, NATA A -- OMISSIS -- E RESIDENTE A MEZZOJUSO IN -- OMISSIS --, A FAR DATA DALL' AVVENUTA CONSEGNA DELLE CHIAVI DELL'IMMOBILE ALLA STESSA;</p> <p>FARE CARICO -- OMISSIS -- DI TUTTI GLI ONERI PERTINENTI ALLE UTENZE DELL'IMMOBILE, CANONE DI LOCAZIONE COMPRESO;</p> <p>DARE ATTO CHE TALE ASSEGNAZIONE È PROVVISORIA E NON COSTITUISCE ALCUN TITOLO PER EVENTUALI ASSEGNAZIONI FUTURE DELL' ALLOGGIO.</p> <p>DISPONE ALTRESÌ CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA IMMEDIATAMENTE NOTIFICATA ALL'INTERESSATA E TRASMESSA: ALL'UFFICIO ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI MEZZOJUSO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE;</p> <p>ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI;</p> <p>ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO;</p> <p>ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE;</p> <p>AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO.</p>

36	31/07/2018	<p>ORDINANZA N. 36 DEL 31.07.2018- "SUMMER 2018", DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.</p> <p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>-1. PER MOTIVI DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ, DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMessa, NEL TERRITORIO COMUNALE È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI INTRODURRE BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALL'INTERNO DI PIAZZE, PARCHI, GIARDINI, AREE PUBBLICHE DAL 01.08.2018 AL 31.08.2018;</p> <p>-2. E' FÀTTO DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO, SIA IN FORMA FISSA CHE AMBULANTE, BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO;</p> <p>-3. E' FATTO DIVIETO DI CONSUMARE IN LUOGO PUBBLICO BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO.</p> <p>-4. IL DIVIETO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 NON OPERA NEL CASO IN CUI LA SOMMINISTRAZIONE E LA CONSEGUENTE CONSUMAZIONE AVVENGANO ALI 'INTERNO DEI LOCALI E DELLE AREE DEL PUBBLICO ESERCIZIO O NELLE AREE PUBBLICHE ESTERNE, DI PERTINENZA DELL'ATTIVITÀ, LEGITTIMAMENTE AUTORIZZATE CON L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.</p> <p>-5. LA PRESENTE ORDINANZA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.</p> <p>-6. L'INOTTEMPERANZA ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERÀ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 7-BIS, COMMA L-BIS, DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, E S.M.I. DA EURO 25,00 AD EURO 500,00.</p> <p>-7. LA PRESENTE ORDINANZA VENGA RESA NOTA MEDIANTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DI VIGILARE SULLA CORRETTA OSSERVANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.</p> <p>AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA È AMMESSO RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA ENTRO SESSANTA GIORNI, DECORRENTI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DECORRENTI DALLA MEDESIMA DATA.</p> <p>AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO 1110 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241, SI COMUNICA CHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO.</p> <p>E' POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO, SITO IN PIAZZA UMBERTO I° N.6.</p>
	01/08/2018	<p>ORDINANZA N. 37 DEL 01.08.2018-ORDINANZA DI DEROGA EMISSIONI SONORE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PATROCINIO DEL COMUNE.</p> <p style="text-align: center;">DISPONE</p> <p>PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PREVISTE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE MEZZOJUSO SUMMER 2018 IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 6, COMMA I LETTERA H) DELLA LEGGE 26/10/1995 N°447</p> <p style="text-align: center;">LA DEROGA</p> <p>ALLE EMISSIONI SONORE ALL'ESTERNO, IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE ED IN ORARIO NOTTURNO, RISPETTO AL LIMITE FISSATO DAI DD.P.C.M. 01/03/1991, 14/11/1997 E 16/04/1999, CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE CONTENUTE NEL LIMITE DEL POSSIBILE AL FINE DI NON ARRECARE PARTICOLARE DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA ED AL RIPOSO. L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI, SONO INCARICATI DELL'OSSERVANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CHE SARÀ TRASMESSE IN COPIA ALL'UFFICIO SUAP, ALL 'UFFICIO TURISTICO ED AL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL' ASP DI MISILMERI.</p>
37	01/08/2018	<p>ORDINANZA N. 37 DEL 01.08.2018-ORDINANZA DI DEROGA EMISSIONI SONORE NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE CON PATROCINIO DEL COMUNE.</p> <p style="text-align: center;">DISPONE</p> <p>PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PREVISTE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE MEZZOJUSO SUMMER 2018 IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 6, COMMA I LETTERA H) DELLA LEGGE 26/10/1995 N°447</p> <p style="text-align: center;">LA DEROGA</p> <p>ALLE EMISSIONI SONORE ALL'ESTERNO, IN ZONA PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE ED IN ORARIO NOTTURNO, RISPETTO AL LIMITE FISSATO DAI DD.P.C.M. 01/03/1991, 14/11/1997 E 16/04/1999, CHE DOVRANNO COMUNQUE ESSERE CONTENUTE NEL LIMITE DEL POSSIBILE AL FINE DI NON ARRECARE PARTICOLARE DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA ED AL RIPOSO. L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI, SONO INCARICATI DELL'OSSERVANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CHE SARÀ TRASMESSE IN COPIA ALL'UFFICIO SUAP, ALL 'UFFICIO TURISTICO ED AL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL' ASP DI MISILMERI.</p>

DISPONE

A I SIG. IN PREMESSA GENERALIZZATO, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO E/O DETENTORE DELL'ALLEVAMENTO BOVINO IDENTIFICATO IN PREMESSA:

1. L'IMMEDIATO ISOLAMENTO E SEQUESTRO DEI BOVINI NEI QUALI LA BRUCELLOSI È STATA UFFICIALMENTE ACCERTATA (ANIMALI INFETTI) DAL RESTO DELL'EFFETTIVO, ADOTTANDO ADEGUATE MISURE PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AL PERSONALE ADDETTO CHE LI ACCUDISCE, NONCHÉ LA PROPAGAZIONE DELL'INFEZIONE TRA GLI ANIMALI DELL'ALLEVAMENTO.
2. LA MACELLAZIONE DEI BOVINI INFETTI, PRESSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE PREFERIBILMENTE DELLA PROVINCIA, OPPURE, PER DIMOSTRATA IMPOSSIBILITÀ, DELLA REGIONE, AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ENTRO I TERMINI FISSATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON LA NOTIFICA DEL MODELLO 9A A CURA DEL VETERINARIO UFFICIALE DELLA AUSL AL PROPRIETARIO O AL DETENTORE-- L'INVIO AL MACELLO DEI BOVINI INFETTI DEVE AVVENIRE SOTTO VINCOLO SANITARIO;
3. IN CASO DI MANCATO ABBATTIMENTO DI TUTTI GLI ANIMALI INFETTI ENTRO I TERMINI FISSATI AL COMMA PRECEDENTE SI PROCEDERÀ ALL'ABBATTIMENTO COATTIVO DEGLI ANIMALI INFETTI RIMASTI SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DISPOSTE DAL VETERINARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VETERINARIA DISTRETTUALE;
4. LA MACELLAZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 2, DI TUTTI GLI ALTRI BOVINI CHE DOVESSERO RISULTARE INFETTI A SEGUITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI PERIODICI, CHE RIPRENDERANNO DOPO SEI SETTIMANE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ULTIMO CAPO INFETTO;
5. LA IDENTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI BOVINI INFETTI, A CURA DEL PREDETTO VETERINARIO, TRAMITE **INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDORUMINALE ED ASPORTAZIONE DI UN LEMBO DEL PADIGLIONE AURICOLARE (DI NORMA IL DX) A FORMA DI 'T' ;**
6. LA DISTRUZIONE DEI FETI E DEGLI INVOGLI FETALI NONCHÉ DEI VITELLI NATI MORTI O MORTI SUBITO DOPO LA NASCITA, E COMUNQUE DEGLI ANIMALI MORTI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, SECONDO I MEZZI A DISPOSIZIONE, A MENO CHE NON SIANO DESTINATI AD ESAMI DI LABORATORIO;
7. LA RIPETUTA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DEI RICOVERI, E DEGLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, PARTICOLARMENTE DOPO OGNI PALIO O ABORTO, NONCHÉ DI TUTTI I CONTENITORI, DELLE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI UTILIZZATI PER GLI ANIMALI, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DELLE AREE DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI, DA RIPETERSI SOTTO CONTROLLO UFFICIALE ENTRO GIORNI SETTE DALL'AVVENUTA ELIMINAZIONE DEI **CAPI INFETTI E COMUNQUE PRIMA DI RICOSTITUIRE L'ALLEVAMENTO;**
8. IL DIVIETO DI REIMPIEGO DEI PASCOLI, DEI QUALI HANNO PRECEDENTEMENTE USUFRUITO TALI ANIMALI, PRIMA DI QUATTRO MESI DALL'ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI;
9. IL DIVIETO DI MONTA PER GLI ANIMALI INFETTI E PER LE BOVINE SIERONEGATIVE, CON TORI DI ALLEVAMENTI SANI E, OCCORRENDO, CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE;
10. IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DA E PER L'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA DI BOVINI DESTINATI ALL'IMMEDIATA MACELLAZIONE, DA RILASCIARSI AI SENSI DEL D.P.R. 320/54 A CURA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DISTRETTO VETERINARIO O SUO DELEGATO;
11. IL SEQUESTRO DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DALL'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER URGENTI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE DA RILASCIARSI A NORMA DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 320/54, DIETRO RICHIESTA SCRITTA E MOTIVATA DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI;
12. L'IDENTIFICAZIONE IMMEDIATA DEI VITELLI DI AMBO I SESSI NATI DA MADRI INFETTE, MEDIANTE IDONEA

MARCATURA, A SEGUITO DÉLLA QUALE DOVRÀ ESSERE ANNOTATO SUL REGISTRO AZIENDALE IL DIVIETO DELLA LORO UTILIZZAZIONE PER LA RIPRODUZIONE E DI SPOSTAMENTO DALL'A.ZIENDA TRANNE CHE PERII MACELLO;

13. IL CENSIMENTO PER SPECIE E CATEGORIA DI TUTTI GLI ANIMALI ESISTENTI NELL'ALLEVAMENTO ED IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE MEDIANTE MARCATURA, OVE NECESSARIO, DI TUTTI GLI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE RECETTIVE ALLA MALATTIA:

14. LA MUNGITURA DEGLI ANIMALI SANI PRIMA DI QUELLI INFETTI O SOSPETTI, QUEST'ULTIMA SEGUITA DA ACCURATO LAVAGGIO, PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MUNGITURA;

15: CHE IL LATTE O IL COLOSTRO PRODOTTO DALLE BOVINEE INFETTE VENGA IMPIEGATO UNICAMENTE PER L'ALIMENTAZIONE- DEGLI ALLIMALI DELLO STESSO ALLEVAMENTO PREVIO TRATTAMENTO TERMICO ATTO A RISANARLO (PER ESEMPIO DOPO BOLLITURA);

16. IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL LATTE MUNTO DAGLI ANIMALI SIERONEGATIVI, PER IL CONSUMO UMANO O PEL LA PRODUZIONE DI LATTICINI, SALVO CHE NON VENGA DESTINATO COME "LATTE NON CONFORME" A STABILIMENTI DI CASEIFICAZIONE RICONOSCIUTI CON NUMERO CE, PER ESSERE RISANATO PRIMA DELLA LAVORAZIONE MEDIANTE IDONEO TRATTAMENTO DI PASTEURIZZAZIONE;

17. L'IMMEDIATA DISTRUZIONE CON IL FUOCO O L'INTERRAMENTO PREVIA ASPERSIONE CON APPROPRIATO DISINFETTANTE, DEL FIENO, DELLA PAGLIA, DELLO STRAME, E DI QUALSIASI MATERIALE E SOSTANZA VENUTA A CONTATTO CON GLI ANIMALI INFETTI O CON LE PLACENTE;

18 DI SISTEMARE IL LETAME, PROVENIENTE DAI RICOVERI O DAI LOCALI DI STABULAZIONE UTILIZZATI DAI BOVINI, IN LUOGO INACCESSIBILE AGLI ANIMALI DELL'AZIENDA, LO STESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROPRIATA DISINFEZIONE, PARIMENTI AI LIQUAMI, E CONSERVATO PER ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELL'UTILIZZO, CHE COMUNQUE RIMANE VIETATO NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI;

19. DI SOTTOPORRE I CANI PRESENTI NELL'AZIENDA AD ACCERTAMENTI SIEROLOGICI PER LA BRUCellosi ED IN CASO DI POSITIVITÀ IL LORO SOLLECITO ISOLAMENTO E TRATTAMENTO TERAPEUTICO FINO A GUARIGIONE;

20, DI TENERE CHIUSI I RICOVERI, E GLI "LLRI LOCALI DI STABULAZIONE, IMPEDENDONE L'ACCESSO A PERSONE ESTRANEE, CANI, GATTI ED ANIMALI DA CORTILE, AVENDO CURA DI SPARGERE LARGAMENTE SULLA SOGLIA E PER UN TRATTO ALL'ESTERNO SOSTANZE DISINFETTANTI;

21. DI NON TRASPORTARE FUORI DAL LUOGO INFETTO ANIMALI DA CORTILE, FORAGGI, ATTREZZI, LETAME ED ALTRE MATERIE ED OGGETTI ATTI ALLA PROPAGAZIONE DELLA MALATTIA;

22. DI NON ABBEVERARE GLI ANIMALI IN CORSI D'ACQUA O IN VASCHE CON ESSI COMUNICANTI;

23. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI;

05/09/2018

ORDINANZA N. 42 DEL 05.09.2018- ALLEVAMENTO INFETTO DI BRUCELLOSI OVINA E/O CAPRINA.

42

ESTRATTO

ORDINA

AI SIG..... IN PREMessa GENERALIZZATO, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO E/O DETENTORE DELL'ALLEVAMENTO OVINO E/O CAPRINO IDENTIFICATO IN PREMessa:

1. L'IMMEDIATO ISOLAMENTO E SEQUESTRO DEGLI OVINI E/O CAPRINI NEL QUALI LA BRUCELLOSI È STATA UFFICIALMENTE ACCERTATA (ANIMALI INFETTI) DAL RESTO DELL'EFFETTIVO, ADOTTANDO ADEGUATE MISURE PER EVITARE LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO AL 'PERSONALE ADDETTO CHE LI ACCUDISCE, NONCHÉ LA PROPAGAZIONE DELL'INFEZIONE TRA GLI ANIMALI DELL'ALLEVAMENTO.
2. LA MACELLAZIONE DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI, PRESSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE PREFERIBILMENTE DELLA PROVINCIA, OPPURE, PER DIMOSTRATA IMPOSSIBILITÀ, DELLA REGIONE, AL PIÙ PRESTO E COMUNQUE ENTRO I TERMINI FISSATI DAL SERVIZIO VETERINARIO CON LA NOTIFICA DEL MODELLO 9 B A CURA DEL VETERINARIO UFFICIALE DELLA AUSL AL PROPRIETARIO O AL DETENTORE- L'INVIO AL MACELLO DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI DEVE AVVENIRE SOTTO VINCOLO SANITARIO;
3. IN CASO DI MANCATO ABBATTIMENTO DI TUTTI GLI ANIMALI INFETTI ENTRO I TERMINI FISSATI AL COMMA PRECEDENTE SI PROCEDERÀ ALL'ABBATTIMENTO COATTIVO DEGLI ANIMALI INFETTI RIMASTI SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DISPOSTE DAL VETERINARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VETERINARIA DISTRETTUALE;
4. LA MACELLAZIONE, NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI AL PRECEDENTE PUNTO 2, DI TUTTI GLI ALTRI OVINI E/O CAPRINI CHE DOVESSERO RISULTARE INFETTI A SEGUITO DEI SUCCESSIVI CONTROLLI PERIODICI, CHE RIPRENDERANNO DOPO SEI SETTIMANE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ULTIMO CAPO INFETTO;
5. LA IDENTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE OVINI E/O CAPRINI INFETTI, A CURA DEL PREDETTO VETERINARIO, TRAMITE INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDORUMINALE ED ASPORTAZIONE DI UN LEMBO DEL PADIGLIONE AURICOLARE (DI NOLMA IL DX) A FORMA DI "T" ;
6. LA DISTRUZIONE DEI FETI E DEGLI INVOGLI FETALI NONCHÉ DEGLI AGNELLI E/O CAPRETTI NATI MORTI O MORTI SUBITO DOPO LA NASCITA, E COMUNQUE DEGLI ANIMALI MORTI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA L' NORMATIVA VIGENTE, SECONDO I MEZZI A DISPOSIZIONE, A MENO CHE NON SIANO DESTINATI AD ESAMI DI LABORATORIO;
7. LA RIPETUTA PULIZIA E LA DISINFEZIONE DOPO L'USO DEI RICOVERI, E DEGLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, PARTICOLARMENTE DOPO OGNI PARTO O ABORTO, NONCHÉ DI TUTTI I CONTENITORI, DELLE ATTREZZATURE E GLI UTENSILI UTILIZZATI PER GLI ANIMALI, DEI MEZZI DI TRASPORTO E DELLE AREE DI CARICO E SCARICO DEGLI ----ANIMALI, ~ COMUNQUE DOPO L'AVVENUTA ELIMINAZIONE DEI CAPI INFETTI E PRIMA DI RICOSTITUIRE L'ALLEVAMENTO;
8. IL DIVIETO DI REIMPIEGO DEI PASCOLI, DEI QUALI HANNO PRECEDENTEMENTE USUFRUITO TALI ANIMALI, PRIMA DI SESSANTA GIORNI DALL'ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI;
9. IL DIVIETO DI MONTA PER GLI ANIMALI INFETTI E PER QUELLI SIERONEGATIVI, CON ARIETI E/O BECCHI DI ALLEVAMENTI SANI E, OCCORRENDO, CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA FECONDAZIONE ARTIFICIALE;
- IO. IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DA E PER L'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER L'USCITA DEGLI OVINI E/O CAPRINI DESTINATI ALL'IMMEDIATA MACELLAZIONE, DA RILASCIARSI AI SENSI DEL D.P.R. 320/54 A CURA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DISTRETTO VETERINARIO O SUO DELEGATO;
11. IL SEQUESTRO DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL DIVIETO DI QUALSIASI MOVIMENTO DALL'ALLEVAMENTO INFETTO, SALVO AUTORIZZAZIONE PER URGENTI ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE DA RILASCIARSI A NORMA DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 320/54, DIETRO RICHIESTA SCRITTA E

MOTIVATA DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DEGLI ANIMALI SIERONEGATIVI;

12. LA VACCINAZIONE DI TUTTI GLI ANIMALI DA RIMONTA IN ETÀ PREPUBERE E COMPRESA TRA 3 E 6 MESI DI ETÀ CON L'INOCULAZIONE SOTTOCUTANEA DI VACCINO REV. L;

13. IL CENSIMENTO PER SPECIE E CATEGORIA DI TUTTI GLI ANIMALI ESISTENTI NELL'ALLEVAMENTO ED IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE MEDIANTE MARCATURA, OVE NECESSARIO, DI TUTTI GLI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE RECETTIVE ALLA MALATTIA;

14. LA MUNGITURA DEGLI ANIMALI SANI PRIMA DI QUELLI INFETTI O SOSPETTI, QUEST'ULTIMA SEGUITA DALLA DISINFEZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE;

15. CHE IL LATTE O IL COLOSTRO PRODOTTO DEGLI OVINI E/O CAPRINI INFETTI VENGA IMPIEGATO UNICAMENTE PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DELLO STESSO ALLEVAMENTO, PREVIO TRATTAMENTO TERMICO ATTO A RISANARLO (PER ESEMPIO DOPO BOLLITURA);

, 16. IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL LATTE MUNTO DAGLI ANIMALI SIERONEGATIVI, PER IL CONSUMO UMANO O PER LA PRODUZIONE DI LATTICINI, SALVO CHE NON VENGA DESTINATO COME "LATTE NON CONFORME" A STABILIMENTI DI CASEIFICAZIONE RICONOSCIUTI CON NUMERO CE, PER ESSERE RISANATO PRIMA DELLA LAVORAZIONE MEDIANTE IDONEO TRATTAMENTO DI PASTEURIZZAZIONE;

17. L'IMMEDIATA DISTRUZIONE CON IL FUOCO O L'INTERRAMENTO PREVIA ASPERSIONE CON APPROPRIATO DISINFETTANTE, DEL FIENO, DELLA PAGLIA, DELLO STRAME, E DI QUALSIASI MATERIALE E SOSTANZA VENUTA A CONTATTO CON GLI ANIMALI INFETTI O CON LE PLACENTE;

18. DI SISTEMARE IL LETAME, PROVENIENTE DAI RICOVERI O DAI LOCALI DI STABULAZIONE UTILIZZATI DAGLI OVINI E/O CAPRINI, IN LUOGO INACCESSIBILE AGLI ANIMALI DELL'AZIENDA, LO STESSO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD APPROPRIATA DISINFEZIONE, PARIMENTI AI LIQUAMI, E CONSERVATO PER ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELL'UTILIZZO, CHE COMUNQUE RIMANE VIETATO NELLA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI. L'USO DEL DISINFETTANTE NON È NECESSARIO SE IL LETAME VIENE RICOPERTO DA UNO STRATO DI TERRA NON INFETTO;

19. DI SOTTOPORRE I CANI PRESENTI NELL'AZIENDA AD ACCERTAMENTI SIERO LOGICI PER LA BRUCELLOSI ED IN CASO DI POSITIVITÀ IL LORO SOLLECITO ISOLAMENTO E TRATTAMENTO TERAPEUTICO FINO A GUARIGIONE;

20. DI TENERE CHIUSI I RICOVERI, E GLI ALTRI LOCALI DI STABULAZIONE, IMPEDENDONE L'ACCESSO A PERSONE ESTRANEE, CANI, GATTI ED ANIMALI DA CORTILE, AVENDO CURA DI SPARGERE LARGAMENTE SULLA SOGLIA E PER UN TRATTO ALL' ESTERNO SOSTANZE DISINFETTANTI;

21. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI;

22. DI NON TRASPORTARE FUORI DAL LUOGO INFETTO ANIMALI I DA CORTILE, FORAGGI, ATTREZZI, LETAME ED ALTRE MATERIE ED OGGETTI ATTI ALLA PROPAGAZIONE DELLA MALATTIA;

23. DI NON ABBEVERARE GLI ANIMALI IN CORSI D'ACQUA O IN VASCHE CON ESSI COMUNICANTI;

24. DI IMPEDIRE OGNI CONTATTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA CON ANIMALI DI ALTRI ALLEVAMENTI;

51	10/10/2018	ORDINANZA N. 51 DEL 10.10.2018-
	<i>ESTRATTO</i>	ORDINA I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DISPOSTI CON L'ORDINANZA N°17 DEL 24/05/2018 , SONO CON EFFETTO IMMEDIATO, REVOCATI
53	22/10/2018	ORDINANZA N. 53 DEL 22.10.2018- DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO-SAGRA DELLA CASTAGNA 2018-
	<i>ESTRATTO</i>	ORDINA 1. PER MOTIVI DI TUTELA DELL'INCOLUMITÀ, DEL L' ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LE MOTIVAZIONI INDICATE IN PREMessa, NEL TERRITORIO COMUNALE È FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI INTRODURRE BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALL'INTERNO DI PIAZZE, PARCHI, GIARDINI, AREE PUBBLICHE DAL 26.10.2018 AL 28.10.2018, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA CASTAGNA 2015 "; 2. È FATTO DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO, SIA IN FORMA FISSA CHE AMBULANTE, BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO; 3. È FATTO DIVIETO DI CONSUMARE IN LUOGO PUBBLICO BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO; 4. IL DIVIETO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 NON OPERA NEL CASO IN CUI LA SOMMINISTRAZIONE E LA CONSEGUENTE (CONSUMAZIONE AVVENGANO ALL'INTERNO DEI LOCALI E DELLE AREE DEL PUBBLICO ESERCIZIO O NELLE AREE PUBBLICHE ESTERNE, DI PERTINENZA DELL'ATTIVITÀ, LEGITTIMAMENTE AUTORIZZATE CON L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO; 5. LA PRESENTE ORDINANZA ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE; 6. L'INOTTEMPERANZA ALLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERÀ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 - BIS, COMMA 1 - BIS, DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, E SS.MM.II. DA EURO 25,00 AD EURO 500,00; 7. CHE LA PRESENTE ORDINANZA VENGA RESA NOTA MEDIANTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE; 8 L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DI VIGILARE SULLA CORRETTA OSSERVANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA È AMMESSO RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA ENTRO SESSANTA GIORNI, DECORRENTI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DECORRENTI DALLA MEDESIMA DATA. AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO III° NELLA LEGGE 07.0R.1990 N. 241. SI COMUNICA CHE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. E' POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI PRESSO L'UFFICIO COMMERCIO, SITO IN PIAZZA UMBERTO I° N. 6.

	23/10/2018	ORDINANZA N. 56 DEL 23.10.2018- DIVIETO DI INSTALLAZIONE STAND E BANCARELLE NON AUTORIZZATE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA EDIZIONE 2018.
56	ESTRATTO	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>PER LE RAGIONI ESPRESSE IN PREMessa, DALLE ORE 07:00 DI VENERDÌ 26 ALLE ORE 24:00 DI DOMENICA 28 OTTOBRE 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IL DIVIETO DELLA COLLOCAZIONE E/O INSTALLAZIONE DI STANDS, BANCARELLE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ OCCASIONALI ANCHE IN ABITAZIONI PRIVATE ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SAGRA NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI; 2. IL DIVIETO DELLA COLLOCAZIONE E/O INSTALLAZIONE DI STAND, BANCARELLE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ OCCASIONALI ANCHE IN ABITAZIONI PRIVATE IN VIA PALERMO, VIA CROCIFISSO, VIA MADRE MACRINA RAPARELLI; 3. LA RIMOZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ INSTALLATE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE NEUE SUDDETTE VIE. <p style="text-align: center;">DISPONE</p> <p>CHE LA PRESENTE ORDINANZA VENGA RESA NOTA MEDIANTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE. L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE E GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA SONO INCARICATI DI VIGILARE SULLA CORRETTA OSSERVANZA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.</p> <p>A CARICO DEI CONTRAVVENTORI SARÀ APPLICATA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 7- BIS, COMMA 1 BIS, DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SS.MM.II. DA EURO 25,00 AD EURO 500,00.</p> <p>AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA È AMMESSO RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA ENTRO SESSANTA GIORNI, DECORRENTI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, OVVERO, ALTERNATIVAMENTE, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DECORRENTI DALLA MEDESIMA DATA.</p> <p>A NORMA DELLA RICHIAMATA LEGGE N. 241/90 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL SIG. DIVONO GIUSEPPE NELLA QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO S.U.A.P.</p>
57	ESTRATTO	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>L' ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C .O.C.). DI PROTEZIONE CIVILE. AL FINE DI ASSICURARE. NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO (PA). LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DI CUI IN PREMessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • IL PREDETTO C.O.C. TROVERÀ UBICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI MEZZOJUSO, SITO IN PIAZZA UMBERTO I N.6 TELEFONO 091 8203237. • DI ATTIVARE LE VARIE FUNZIONI DI EMERGENZA E COORDINAMENTO IN SENO AL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DI INDIVIDUARE QUALI REFERENTI RESPONSABILI DELLE STESSE I FUNZIONARI E/O IMPIEGATI INDICATI PER CIASCUNA DI ESSE: <ol style="list-style-type: none"> 1. FUNZIONE TECNICO - SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE <i>ING. GIOVANNI LASCARI; DOTT. GIUSEPPE BELLONE;</i> 2. FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA E VOLONTARIATO - <i>DOTT. VITTORIO LO BRUTTO</i> 3. MATERIALI E MEZZI - SERVIZI ESSENZIALI ED ASSISTENZA SCOLASTICA - <i>ASS. BURRIESCI GIOVANNA;</i> 4. CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE - <i>DOTT. GABRIELE CROCIATA</i> 5. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ' - <i>ASS. CAPO DI P.M. DISPENSA CATERINA</i> 6. TELECOMUNICAZIONI - <i>ASS. CAPO DI P.M. DISPENSA CATERINA</i> 7. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - <i>DOTT.SSA MONTALBANO LETIZIA</i> 8. SEGRETERIA E GESTIONE DATI - <i>SIG.RA ILARDI MARIANNA</i>

		9. FUNZIONE DI VOLONTARIATO: <i>SIG. MOSCARELLI SAVATORE</i> PER AFFRONTARE L'EVENTUALE EMERGENZA IN MANIERA EFFICACE, EFFICIENTE ED ECONOMICA; DI DIRAMARE LO STATO DI ALLERTA DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL RISTABILIRSI DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE FAVOREVOLI;
58	03/11/2018	ORDINANZA N. 58 DEL 03.11.2018- ORDINANZA DI TRANSENNAMENTO URGENTE E CHIUSURA AL TRAFFICO
	<i>ESTRATTO</i>	<p>LA CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE, FINO A COMPLETA RIMOZIONE DEI PROBLEMI EMERSI E SEGNALATI E COMUNQUE FINO A NUOVA ORDINANZA, DELLE SEGUENTI STRADE: VIA ATTILIO REGOLO; VIA ARCHIMEDE; PIAZZETTA TRA VIA ATTILIO REGOLO E VIA ARCHIMEDE; VIA NICOLÒ GARZILLI; VIA GIORGIO GUZZETTA; VICOLO DEI POVERI; VIA SCANDERBERG; VICOLO TRAPPETO; VIA IV° NOVEMBRE; VIA FONTE VECCHIA; VIA TRIPOLI; VIA MACELLO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • IL TRANSENNAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA DELLA ZONA INTERESSATA DA CROLLI; • L'APPOSIZIONE PRESSO GLI INGRESSI DELLE STRADE SUDDETTE LE NECESSARIE SEGNALAZIONI DI DIVIETO E DI PERICOLO PRESCRITTE DAL CODICE DELLA STRADA OLTRE ALLA PRESENTE ORDINANZA; • DI NON ACCEDERE ALLA ZONA TRANSENNATA E SEGNALATA SENZA AUTORIZZAZIONE; • DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA;
59	04/11/2018	ORDINANZA N. 59 DEL 04.11.2018-
	<i>ESTRATTO</i>	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>LA CHIUSURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - MATERNA E MEDIA DI QUESTO COMUNE PER I GIORNI 05 E 06 NOVEMBRE 2018. ALTRESÌ SI INVITA LA CITTADINANZA AD EVITARE DI PERCORRERE LA SUDDETTA STRADA FINO A CHE LA STESSA NON VENGA ASSICURATA LA TRANSITABILITÀ;</p>
60	04/11/2018	ORDINANZA N. 60 DEL 04.11.2018- ORDINANZA DI EVACUAZIONE E SGOMBERO IMMOBILI SITI IN VIA ARCHIMEDE E VIA TRIPOLI
	<i>ESTRATTO</i>	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>RELATIVAMENTE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN VIA ARCHIMEDE, IDENTIFICATE AL N.C.E.U. DEL FOGLIO MU PARTICELLA 625 SUB. 1 E SUB. 2 RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI: BURRIESCI GIUSEPPE E FRANCESCA; CUCCIA ANTONINO, RELATIVAMENTE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA TRIPOLI IDENTIFICATA AL N.C.E.U. DAL FOGLIO MU PARTICELLA 1859 SUB. 1 E SUB. 2. PARTICELLA 863 SUB. I. AI SIGG.RI: MIRTO SALVATORE: MAGNATE CARLO GIUSEPPE: DI MANTENERE SGOMBRE C IN UTILIZZATE (SENZA PERMANENZA DI PERSONE) LE UNITÀ IMMOBILIARI SOPRA SPECIFICATE E LE RELATIVE AREE DI PERTINENZA SINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BURRONE SANT' ANNA INDICATA NELLA SOPRAEITATA PREMessa</p> <p>È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI RISPETTARE E DARE ALLA PRESENTE ORDINANZA LA MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE, E DI SEGUIRE LE INDICAZIONI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE OPERATIVE INCARICATE DELL'ESECUZIONE. LA POLIZIA MUNICIPALE, CON L'ASSISTENZA DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA E DEI CARABINIERI, È INCARICATA DI CURARE LA TEMPESTIVA ESECUZIONE E L'IMMEDIATA DIFFUSIONE, CON OGNI MEZZO, DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p>
61	04/11/2018	ORDINANZA N. 61 DEL 04.11.2018- ATTIVAZIONE PRIMI INTERVENTI DI BONIFICA E PULIZIA INIZIO CANALE DI VIA CATUSO, CON LA RIMOZIONE DEI DETRITI ED OSTACOLI VARI PRESENTI NELLO STESSO; BONIFICA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI IN PROSSIMITÀ DI VIA ARCHIMEDE;- BONIFICA ED EVENTUALE DEMOLIZIONE DELLE PARTI PERICOLANTI IN PROSSIMITÀ DI VIA TRIPOLI, VIA MACELLO E VICOLO DEI SOSPIRI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

	<i>ESTRATTO</i>	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>AI RESPONSABILI DEL III E IV° SETTORE TECNICO ED AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO DEL COMUNE DI MEZZOJUSO, DI PROVVEDERE CON ESTREMA URGENZA PER QUANTO DI COMPETENZA, AFFINCHÈ PROVVEDANO AD INDIVIDUARE LE RISORSE NECESSARIE PER PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DEI PRIMI INTERVENTI INDIVIDUATI CON IL SOPRALLUOGO CONGIUNTO DEL 04.11.2018 CON IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO E CON IL FUNZIONARIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO, ED INDIVIDUANDO SUCCESSIVAMENTE L'OPERATORE ECONOMICO PRONTAMENTE DISPONIBILE E TECNICAMENTE QUALIFICATO, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.50/2016</p>
62	<i>05/11/2018</i>	ORDINANZA N. 62 DEL 05.11.2018 – EVACUAZIONE E SGOMBERO IMMOBILI SITI IN VIA ARCHIMEDE.
	<i>ESTRATTO</i>	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>RELATIVAMENTE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA ARCHIMEDE N. 6, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. DAL FOGLIO MU PARTICELLA 626 SUB. 1, SUB. 2, SUB. 3, AI SIGG.RI: SPALLITTA CATERINA, SPALLITTA MARIA E SPALLITTA SALVATRICE; RELATIVAMENTE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA ARCHIMEDE N. 8 E 10, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. DAL FOGLIO MU PARTICELLA 627 SUB. 1, AGLI EREDI DI: CUCCIA NUNZIA FU ANDREA RELATIVAMENTE ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA ARCHIMEDE NN. 8 E 10, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. DAL FOGLIO MU PARTICELLA 627 SUB. 3, SUB. 7, ALLA SIG.RA: MIDULLA RITA; RELATIVAMENTE AL MAGAZZINO SITO IN VIA SKANDERBERG NN. 11 E 13, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. DAL FOGLIO MU PARTICELLA 623 SUB. 1 E SUB. 2, AI SIGR.RI: DI MICELI ANTONINO E DI MICELI SALVATORE; DI MANTENERE SGOMBRE E INUTILIZZATE (SENZA PERMANENZA DI PERSONE) LE UNITÀ IMMOBILIARI SOPRA SPECIFICATE E LE RELATIVE AREE DI PERTINENZA SINO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BURRONE SANT' ANNA INDICATA NELLA SOPRACITATA PREMessa. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI RISPETTARE E DARE ALLA PRESENTE ORDINANZA LA MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE, E DI SEGUIRE LE INDICAZIONI PROVENIENTI DALLE STRUTTURE OPERATIVE INCARICATE DELL'ESECUZIONE. LA POLIZIA MUNICIPALE, CON L'ASSISTENZA DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA E DEI CARABINIERI, È INCARICATA DI CURARE LA TEMPESTIVA ESECUZIONE E L'IMMEDIATA DIFFUSIONE, CON OGNI MEZZO, DELLA PRESENTE ORDINANZA.</p> <p style="text-align: center;">DISPONE</p> <p>L'IMMEDIATA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA AI SIGNORI: - SPALLITTA CATERINA, SPALLITTA MARIA E SPALLITTA SALVATRICE; - EREDI DI CUCCIA NUNZIA FU ANDREA; - MIDULLA RITA; - DI MICELI ANTONINO C DI MICELI SALVATORE;</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ALL'ALBO PRETORIO GARANTENDONE LA CONOSCENZA AGLI INTERESSATI; • LA TRASMISSIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, AL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO, ALLA SORIS DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, AL SIGNOR PREFETTO DI PALERMO, AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PALERMO, ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PALERMO, ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MEZZOJUSO, AL COMANDO

		PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO, AL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA (EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014), CUI LA PRESENTE ORDINANZA È DIRETTA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE.
	28/11/2018	ORDINANZA N. 63 DEL 28.11.2018-
63	ESTRATTO	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>ALLA SIG.RANATA..... IN..... IL..... E RESIDENTE A MEZZOJUSO IN</p> <p>N LA DISTRUZIONE DELLA CARCASSA EQUINA, IN PREMESSA MEGLIO GENERALIZZATA, NEL RISPETTO DEL CITATO REGOLAMENTO (CE) N°1069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO AD APPOSITA PROFONDITÀ, LONTANO DA CORSI D'ACQUA CON L'AGGIUNTA DI SOSTANZE DISINFETTANTI E DENATURANTI, QUALI CREOLINA, CALCE VIVA, MEDIANTE INCENERIMENTO IN LOCO.</p> <p>COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE TRASMESSA AL DISTRETTO VETERINARIO DI COMPETENZA E NOTIFICATA AL PROPRIETARIO RESPONSABILE.</p> <p>LA POLIZIA MUNICIPALE È INCARICATA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA</p>
	05/12/2018	TRASMISSIONE ORDINANZA N. 64 DEL 05/12/2018-
64	ESTRATTO	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DISPOSTI CON L'ORDINANZA N° 3 CITATA IN PREMESSA, SONO, CON EFFETTO IMMEDIATO, REVOCATI.</p>
	10/12/2018	TRASMISSIONE ORDINANZA N. 64 DEL 05/12/2018-
65	ESTRATTO	<p style="text-align: center;">ORDINA</p> <p>A TUTTI I PROPRIETARI <i>E/O</i> DETENTORI DI BOVINI LASCIATI A PASCOLO DENTRO L'AREALE INDIVIDUATO NELLE CONTRADE, RICADENTI NEL TERRITORIO DI MEZZOJUSO, DENOMINATE FANUSO, LACCA, MARABITO, CERASA, GUDDEMI <i>E/O</i> NELLE AREE IMMEDIATAMENTE CONTIGUE, L'IMMEDIATO RITIRO DEGLI ANIMALI DAL BOSCO. GLI ANIMALI RITIRATI DOVRANNO ESSERE ISOLATI IN UN RICOVERO O IN UN APPEZZAMENTO DI TERRENO APPPOSITAMENTE RECINTATO. TALE RITIRO DOVRÀ CONCLUDERSI COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 08 GENNAIO 2019, DI MODO DA CONSENTIRE AGLI ORGANI COMPETENTI (IN PRIMIS, DIPARTIMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE E TERRITORIO - DEMANIO FORESTALE), DAL 09 AL 31 GENNAIO 2019, DI PROCEDERE ALL'ABBATTIMENTO DEI CAPI INSELVATICATI. QUALORA, ALL'ATTO DEL NTLRO, DOVESSERO ESSERE RITROVATI ANIMALI SPROVVISTI DI IDENTIFICATIVO, QUESTI SARANNO OGGETTO DI IDENTIFICAZIONE SUPPLEMENTARE, TRAMITE INTRODUZIONE DI UN BOLO ENDO RUMINAI E, A CURA DEL SERVIZIO VETERINARIO ASP.</p> <p>TUTTI GLI ANIMALI PRESENTI NEGLI ALLEVAMENTI VERRANNO SOTTOPOSTI AI CONTROLLI SANITARI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA LEGGE. TRASCORSO TALE PERIODO, A FAR DATA DAL 09 GENNAIO 2019 E FINO AL 31 GENNAIO 2019, QUALSIASI BOVINO ANCHE SE PROVVISORIO DI MARCHI AURICOLARI, AVVISTATO ALL'INTERNO DELL'AREALE SOPRA IDENTIFICATO <i>L ELO</i> NELLE AREE IMMEDIATAMENTE CONTIGUE. VERRÀ ABBATTUTO E DISTRUTTO.</p> <p>SOLO IN CASO DI ANIMALI DI PARTICOLARE PREGIO, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL SERVIZIO VETERINARIO ASP, LE CARNI POTRANNO ESSERE DESTINATE A CONSUMO ED ASSEGNATE IN BENEFICIENZA O POSTE IN VENDITA PER IL PARZIALE RECUPERO DEI COSTI D'INTERVENTO.</p> <p>TUTTI I CITTADINI DEVONO ATTENERSI ALLA PRESENTE ORDINANZA. LA CUI AFFISSIONE NEI LUOGHI PUBBLICI E NELLE , VIE DI ACCESSO ALLE AREE BOSCHIVE HA VALORE DI NOTIFICA CON GLI EFFETTI DI LE. GGE CHE NE DERIVANO IN C.~SO DI MANCATA OTTEMPERANZA.</p>